



CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI

CERTIFICAZIONE DELLE SPESE IMPUTATE AL FONDO

EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA – FEAMP

NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

TRA

L' AGEA – AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE DEL FEAMP

E

L'ORGANISMO INTERMEDIO DELLA REGIONE....

Il giorno gg/mm/aaaa, l' Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), rappresentata ai fini del presente atto, dal dott. Pier Paolo Fraddosio, in qualità di responsabile dell' Autorità di Certificazione del FEAMP,

E

l' Organismo Intermedio dell' Autorità di Certificazione della Regione.....rappresentato, ai fini del presente atto, dal dott. in qualità di referente pro-tempore di detto Organismo,

di seguito denominati anche le Parti,

PREMESSO CHE

- 1) il decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, reca la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell' Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell' articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- 2) il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo del Consiglio, del 25 ottobre 2012, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell' Unione e abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;



- 3) il Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- 4) l'articolo 72 del suddetto Regolamento (UE) n. 1303/2013 indica i Principi generali dei sistemi di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);
- 5) ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri devono adottare misure atte a garantire che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo e funzionino in modo efficace;
- 6) conformemente all'articolo 123, ai paragrafi 1 – 4, gli Stati membri designano per ciascun programma operativo un'Autorità di Gestione, un'Autorità di Certificazione ed un'Autorità di Audit, definendone le rispettive competenze;
- 7) l'articolo 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 specifica le funzioni dell'Autorità di Certificazione;
- 8) l'articolo 123 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 al paragrafo 6 prevede che *“lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”*;
- 9) con decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 la Commissione europea ha approvato le modalità previste dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia per provvedere ad una attuazione efficace dei Fondi SIE e all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, secondo il mandato specifico di ciascun Fondo;
- 10) il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio ed il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 11) il Programma Operativo (PO) del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dell'Italia, per il periodo di programmazione 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 508/2014 è stato approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015;



- 12) l'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 508/2014 nel disciplinare i contenuti del PO FEAMP prevede alla lettera m) *“le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare: l'individuazione delle autorità di cui all'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo (...)”*;
- 13) l'Allegato 4 al PO FEAMP contiene la Descrizione sintetica del Si.Ge.Co. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), precisando al capitolo 3 “Organismi Intermedi” che: *“a seguito dell'approvazione del Programma operativo, l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome procederanno alla sottoscrizione di un Accordo multiregionale nel quale saranno concordati in particolare, tra le altre cose, “le funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi”*;
- 14) in data 20 settembre 2016 è stata sancita l'Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e le Province autonome per l'adozione dell'Accordo Multiregionale al fine di attuare gli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020, in esito alla riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano tenutasi in data 9 giugno 2016, di cui all'atto repertorio n. 102/ CSR;
- 15) l'Accordo Multiregionale identifica le funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione e le modalità di delega delle stesse agli Organismi Intermedi nell'ambito delle Priorità e Misure previste nel medesimo;
- 16) il PO FEAMP, al capitolo 11, paragrafo 1, identifica le autorità coinvolte e gli organismi intermedi dell'AdG (di seguito OO.II./AdG) tra cui le Regioni e le Province Autonome;
- 17) il Regolamento (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 reca le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- 18) all'articolo 1 del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 24934 del 15 dicembre 2014, l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 viene incardinata nell'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore Nazionale (OP);
- 19) con nota AGEA.DIREU.2015.50 del 29 gennaio 2015 il Direttore dell'Agea ha individuato l'Autorità di Certificazione nell'Ufficio Esecuzione Pagamenti e Certificazione FEP/FEAMP;
- 20) con Determina del Direttore dell'Agea n.13 del 20 aprile 2015 è stato istituito l'Ufficio Servizi Finanziari e con successiva determina del Direttore dell'OP Agea n. 18 del 21



- aprile 2015, il settore esecuzione pagamenti e certificazione Fep/Feamp è stato incardinato nell' "Ufficio Servizi Finanziari";
- 21) con determina del Direttore dell'OP Agea n. 21 del 22 aprile 2015, il dott. Pier Paolo Fraddosio è stato incaricato a dirigere l'Ufficio Servizi Finanziari e a svolgere i compiti preposti in qualità di responsabile dell'Autorità di Certificazione del FEP/FEAMP;
 - 22) con il presente atto si intende delegare all'Organismo Intermedio della Regione _____ determinati compiti dell'Autorità di Certificazione tra quelli indicati all'articolo 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come specificato nella presente Convenzione;
 - 23) l'attuazione e la gestione del FEAMP sono svolte in Italia mediante il supporto del sistema informativo SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura presente sul portale Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che è un sistema a gestione centralizzata cui accedono le Autorità e gli OO.II. dalle stesse delegati;
 - 24) in datacon atto....n. ... il dott.è stato nominato quale referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Certificazione per l'attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ambito del Programma operativo 2014-2020. [DA INSERIRE E INTEGRARE IN BASE AGLI ATTI ADOTTATI DALLE SINGOLE REGIONI]

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse alla Convenzione, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione e modalità della delega

1. L'Autorità di Certificazione (di seguito AdC) delega all'Organismo Intermedio (di seguito O.I./AdC o anche O.I.) che dichiara di accettare, l'esercizio di talune funzioni



tra quelle previste dall'articolo 126 del Regolamento generale (UE) n. 1303/2013, secondo quanto specificato dall'articolo 3 della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici fra le Parti per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, con riferimento esclusivo alle misure gestite dall'O.I. nell'ambito dell'Accordo Multiregionale di cui in premessa.
3. Le predette funzioni sono esercitate dall'O.I., nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite in maniera congiunta e condivisa con le Autorità del Programma Operativo.

Articolo 3

Funzioni delegate e responsabilità

1. L'O.I./AdC, in base alla presente Convenzione esercita, per la parte di propria competenza, le seguenti funzioni di cui all'articolo 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:
 - a. elabora e trasmette all'AdC le proposte di dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento e certifica che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'Autorità di Gestione (di seguito AdG) ovvero da Organismi Intermedi da quest'ultima delegati (OO.II./AdG);
 - b. propone i prospetti di bilancio di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario e li trasmette all'AdC ai fini della preparazione dei conti di cui all'art.137 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c. certifica, per la parte di propria competenza, la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
 - d. garantisce l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle proposte di certificazione e dei prospetti di bilancio, ai sensi del successivo art.4;
 - e. garantisce di aver ricevuto informazioni adeguate dall'AdG ovvero dall'O.I./AdG in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;



- f. tiene conto, nel preparare le proposte di certificazione dei risultati di tutte le attività svolte dall'Autorità di Audit o sotto la sua responsabilità;
 - g. mantiene la contabilità informatizzata delle spese proposte per la certificazione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
 - h. tiene una contabilità degli importi recuperabili, recuperati e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla domanda di pagamento successiva.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente Convenzione, l'O.I. assicura che sia rispettato, in relazione alle attività svolte dall'O.I./AdG, il principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 72 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come specificato dall'Allegato XIII dello stesso Regolamento;
 3. L'O.I. garantisce la piena conformità della propria attività alla normativa comunitaria e nazionale pertinente, nell'ambito della propria responsabilità amministrativo-contabile;
 4. L'O.I. risponde delle conseguenze finanziarie eventualmente arrecate all'AdC per fatti direttamente imputabili all'O.I. stesso, derivanti dal mancato esatto adempimento della presente Convenzione.

Articolo 4

Accesso dell'O.I. al Sistema Informativo "SIPA"

1. L'O.I. utilizza le apposite funzionalità fornite dal Sistema Informativo della Pesca e Acquacoltura (SIPA), reso disponibile dall'AdG in ambito SIAN, previa opportuna regolamentazione e profilatura delle utenze.
2. L'O.I. si impegna al corretto utilizzo di dette funzionalità per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla presente Convenzione, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'AdC.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto della veridicità delle operazioni svolte all'interno del SIPA, nonché della loro conformità alla normativa europea e nazionale ai fini della certificazione delle spese da imputare al FEAMP.
4. In caso di forza maggiore, segnatamente di difettoso funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati o di interruzione della connessione, l'O.I. può trasmettere all'AdC i documenti previsti al successivo articolo 6 con modalità alternative, tra le quali anche il supporto cartaceo; una volta cessata la causa di forza maggiore, gli O.I. assicurano la tempestiva registrazione dei citati documenti nel sistema informatico.



5. L'AdC si impegna, di concerto con l'AdG, a promuovere le necessarie attività di aggiornamento e sviluppo del SIPA e le correlate iniziative formative a favore dell'O.I. ai fini dell'utilizzo del sistema.

Articolo 5

Aggiornamento e validazione delle procedure dell'O.I

1. L'AdC riceve e valida in base ai criteri definiti dall'Allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, preventivamente alla prima Proposta di Certificazione, il Documento descrittivo delle funzioni e delle procedure di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1011/2014, redatto dall'O.I. seguendo il modello previsto dall'Allegato III dello stesso Regolamento.
2. La procedura di validazione di cui al comma 1 è effettuata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare il Documento descrittivo a seguito di modifiche intervenute nella normativa europea e nazionale di riferimento ovvero in base alle esigenze organizzative e procedurali interne.
3. La verifica di cui sopra è ripetuta almeno annualmente, anche in assenza di modifiche normative e/o procedurali, al fine di attestare la validità e l'aggiornamento del Documento.
4. Della validazione iniziale e della revisione annuale viene mantenuta traccia documentale, attraverso apposito verbale conservato agli atti dell'AdC e riportato nell'attestato annuale prodotto dall'O.I. ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

Articolo 6

Compiti dell'O.I.

1. L'O.I. adotta un documento descrittivo delle funzioni e delle procedure secondo il modello di cui all'Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, conformemente ai criteri definiti dall'Allegato XIII del Regolamento (UE) n.1303/2013.
2. Ai fini dell'attuazione operativa della presente Convenzione, l'O.I. dovrà operare sulla base delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale, nonché secondo le modalità e le tempistiche indicate nel Sistema di Gestione e Controllo del FEAMP (Si.Ge.Co.) e nelle correlate procedure attuative.
3. L'O.I. si impegna a consentire l'effettuazione:



- a. dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale e ad adottare gli eventuali interventi correttivi;
 - b. dei controlli di qualità periodici, relativi alla verifica dell'adeguatezza dell'organizzazione, delle procedure adottate e dell'utilizzo del sistema informativo, secondo le modalità previste nell'ambito del Si.Ge.Co. e nelle correlate procedure attuative;
 - c. delle verifiche amministrativo-contabili su base documentale a campione sulle Proposte di certificazione inviate, secondo le modalità previste nell'ambito del Si.Ge.Co. e nelle correlate procedure attuative.
 - d. dei controlli di revisione anche diversi dalle attività di cui al presente comma, in relazione ai rapporti dell'Autorità di Audit, redatti a seguito di attività svolta ai sensi dell'art.127 comma 5 lett. a) e b) del regolamento (UE) n. 1303/2013;
4. L'O.I. produce annualmente una dichiarazione nella quale attesta:
- a. di essere in grado di svolgere i compiti oggetto di delega;
 - b. la propria consistenza organica e ogni variazione avvenuta nell'anno di riferimento;
 - c. le azioni correttive intraprese a seguito di osservazioni derivanti dai controlli o di rapporti di audit di cui al comma 3 del presente articolo, formulate nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - d. gli esiti della prevista revisione annuale del Documento di cui al precedente art. 5, comma 3.
 - e. di aver esercitato le funzioni delegate dall'AdC nel quadro del principio di separazione delle funzioni di cui all'articolo 72 let. b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come specificato dall'Allegato XIII dello stesso Regolamento, rispetto alle attività svolte dall'O.I./AdG.
5. L'O.I. si impegna a trasmettere all'AdC, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate ai sensi della presente Convenzione.
6. L'O.I. dell'AdC adotta tutte le misure regolamentari e amministrative per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, in conformità a quanto stabilito nel Si.Ge.Co., provvede tra l'altro a:
- a. elaborare ed inviare all'AdC le Proposte di certificazione redatte in conformità all'Allegato VI del Reg. (UE) n. 1011/2014 che riportano con riferimento al periodo contabile gli importi di spesa da certificare tenendo conto degli audit dell'AdA, della Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea, nonché degli esiti delle verifiche dell'AdG, dell'OI/AdG e dell'AdC relative alle spese dichiarate durante l'anno contabile di riferimento;



- b. certificare l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 126, lettere a), d), e), f), g) e h) del Reg. (UE) n. 1303/2013 al fine del rimborso degli importi inseriti nella Proposta di certificazione;
 - c. contabilizzare e validare le Proposte di certificazione nel Sistema informativo SIPA, inviando contestualmente l'originale della citata Proposta all'AdC ai fini del successivo inoltro da parte dell'AdC della/e domanda di pagamento intermedio di cui all'articolo 131 e della domanda finale di pagamento intermedio di cui all'articolo 135 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d. elaborare ed inviare i prospetti dei conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 966/2012 per ciascun periodo contabile ai fini della preparazione dei conti da parte dell'AdC ai sensi dell'art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013;
 - e. elaborare e trasmettere all'AdC, secondo le tempistiche ed il formato definito nelle rispettive procedure, tutte le informazioni ed i dati necessari agli adempimenti previsti per le comunicazioni periodiche da inviare ai Servizi della Commissione;
 - f. effettuare, secondo le tempistiche ed il formato definito nelle rispettive procedure, le verifiche sull'adeguatezza e completezza delle informazioni ricevute in merito alle procedure applicate dall'O.I./AdG per l'ammissione ed il controllo delle operazioni;
 - g. astenersi, a fronte di non conformità ritenute non sanabili ovvero in assenza di esiti positivi delle azioni correttive eventualmente chieste dai soggetti controllori all'O.I./AdG, dall'inoltro la proposta di certificazione delle spese in quanto ritenute non ammissibili ovvero, se le spese sono già state certificate, chiedere all'O.I./AdG di adottare i necessari provvedimenti amministrativi di rettifica.
7. Tutte le informazioni e la documentazione di cui al presente articolo sono altresì rese disponibili per corrispondere a richieste formulate da Istituzioni dell'Unione o nazionali, anche in occasione di verifiche e audit.

Articolo 7

Compiti dell'AdC

1. L'AdC, in quanto responsabile della certificazione delle spese imputate al programma, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione del sistema di gestione e



controllo e delle procedure adottate dall'O.I. nonché il rispetto da parte dell'O.I. delle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'AdC informa l'O.I. sullo stato di avanzamento delle Proposte di certificazione presentate dall'O.I..
3. L'AdC informa e rende partecipe l'O.I. circa l'avanzamento delle eventuali procedure di rettifica finanziaria afferenti operazioni di sua competenza.
4. L'AdC svolge un monitoraggio a livello di Organismi Intermedi sul rispetto della presente Convenzione tramite le procedure di vigilanza sulla delega, stabilite nel Si.Ge.Co. e nelle correlate procedure attuative.

Articolo 8

Durata della Convenzione e condizioni per l'avocazione, la revoca ed il recesso

1. La presente Convenzione è esecutiva per tutte le funzioni delegate sino alla chiusura del programma compreso il pagamento del saldo da parte della Commissione.
2. In caso di recesso ovvero di revoca ai sensi del successivo comma 3, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva e formale, in accordo con il principio di leale collaborazione di cui al successivo articolo 9, le Parti convengono di definire un termine di preavviso pari a 90 giorni per il recesso e di definire caso per caso, secondo un criterio di congruità, il termine per la diffida ad adempiere in caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento dell'O.I., decorso il quale i compiti delegati verranno avocati all'AdC delegante.
3. In caso di avocazione dei compiti delegati, è facoltà del delegante disporre la revoca della delega, in relazione alla durata ed alla gravità degli inadempimenti.
4. Le Parti si riservano comunque la facoltà di risolvere in diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento dei relativi obblighi pattizi.

Articolo 9

Principio di leale collaborazione

1. Le Parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano all'attuazione della presente Convenzione in uno spirito di leale collaborazione.



2. Le Parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative da seguire per l'esecuzione degli accordi di cui alla presente Convenzione, in coerenza con i principi di semplificazione ed efficacia degli interventi.

Articolo 10

Revisione della Convenzione

1. Le Parti convengono sul reciproco obbligo di adeguare in modo tempestivo ed efficace la presente Convenzione, attraverso la stipula di atti modificativi o aggiuntivi in conseguenza di sopravvenute modifiche del quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, ovvero di osservazioni che riguardino specificamente la Convenzione medesima formulate dai servizi della Commissione europea, a seguito di visite ed accertamenti.

Articolo 11

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Le Parti si attengono alla legislazione vigente in materia di privacy e, in particolare, alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle norme sulla eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati contenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle predette banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e sarà effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza indicate nel citato Decreto.

Articolo 12

Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo, di registro ed ipotecaria ai sensi della vigente normativa.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alle specifiche normative in vigore nelle materie oggetto di accordo.



Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AdC

Per l'O.I.

